



Comune di San Gavino Monreale
(Provincia del Medio Campidano)
Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale

**DIRETTIVE PROGRAMMATICHE COMUNALI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
DEI CARBURANTI DEL COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE**

TESTO DEFINITIVO



SOMMARIO

SOMMARIO	2
1) <i>OBIETTIVI E CONTENUTI</i>	3
2) <i>DEFINIZIONI</i>	4
3) <i>TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SULLA RETE VIARIA</i>	5
4) <i>INCOMPATIBILITÀ</i>	5
5) <i>INCOMPATIBILITÀ ' ASSOLUTA</i>	5
6) <i>INCOMPATIBILITÀ ' RELATIVA</i>	6
7) <i>IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ'</i>	6
8) <i>NUOVO COLLOCAMENTO DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI</i>	6
9) <i>LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI</i>	7
10) <i>SUPERFICI MINIME</i>	7
11) <i>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI</i>	8
12) <i>NOTE FINALI</i>	9



1) OBIETTIVI E CONTENUTI.

La Regione Autonoma della Sardegna, nell'attesa della predisposizione del relativo Piano Regionale, ha emanato, con deliberazione G.M. n° 45/7 del 05.12.2003, le Linee Guida Programmatiche Regionali per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, che rappresenta un primo passo sostanziale per il miglioramento dell'efficienza della rete, al fine di assicurare l'incremento dei servizi, il contenimento dei prezzi, e di garantire all'utenza un pubblico servizio efficace ed efficiente, nel rispetto della tutela dell'assetto del territorio e dell'ambiente.

Il perseguimento dei suddetti obiettivi, si realizzava attraverso le seguenti fasi:

- L'individuazione delle caratteristiche dei nuovi impianti da autorizzare;
- La definizione e regolamentazione dei criteri d'incompatibilità ;
- L'individuazione degli ambiti territoriali omogenei, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti e per contrastare dinamiche di squilibrio territoriale;
- L'individuazione delle caratteristiche principali degli impianti esistenti o da installare nei medesimi, ai fini della attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- La determinazione in ordine alle superfici minime, alle distanze minime ed agli indici di edificabilità degli impianti
- L'articolazione degli orari e delle fasce orarie;
- L'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti;
- La definizione delle modalità di funzionamento del sistema informativo regionale della rete di distribuzione carburanti.

Le suddette Linee Programmatiche Regionali imponevano ai Comuni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del D.L.tivo n° 32/1998, in particolare, di individuare autonomamente i criteri, i requisiti, e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti.

I Comuni, pertanto, non potevano esercitare una libera e discrezionale attività di rilascio delle autorizzazioni ma dovranno previamente provvedere ad una attività di programmazione e dovranno provvedere all'approvazione del proprio atto programmatico.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, come inserito nella legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha formulato alcune osservazioni sulle modalità con le quali le Regioni e le Province autonome sono chiamate a dare attuazione alle previsioni in materia di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

La normativa sopra citata ha interessato il settore della distribuzione di carburanti in rete ed è volta ad attuare una piena liberalizzazione dell'accesso.

Tale normativa prevede che il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto non possa essere subordinato alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o a superfici minime commerciali (articolo 83-bis, comma 17).

La nuova legge afferma esplicitamente (comma 18) che la liberalizzazione costituisce un principio generale in materia di tutela della concorrenza ed è dunque attuata in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione.



Deve quindi ritenersi che le normative regionali in materia di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti in rete eventualmente in contrasto con quanto previsto dalla nuova legge nazionale devono essere adeguate a quest'ultima.

2) DEFINIZIONI

Si definisce col termine di Carburanti, l'insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, e tutti gli altri prodotti per l'autotrazione idonei alla vendita, secondo le vigenti normative in materia. Si definisce col termine di Rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL, metano e tutti gli altri carburanti autorizzati per l'autotrazione, insieme agli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti, e quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

Si definisce col termine Impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività accessorie.

Si definisce coi termine impianto d'utilità pubblica, un impianto la cui distanza dall'impianto più vicino sia superiore a 15,00 Km in pianura e a 5 Km in zona montana. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.

Si definisce col termine impianto ad uso privato, l'insieme di tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate a rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.

Gli impianti che costituiscono la Rete si distinguono convenzionalmente in: Impianti generici, tutti gli impianti dotati di apparecchiature post pagamento, ed Impianti funzionanti senza la presenza del gestore.

Si definisce col termine Self-Service pre pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza del personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.

Si definisce col termine Self-Service post pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore, da parte dell'apposito incaricato, delle quali l'utente si serve direttamente, provvedendo posticipatamente, ad apposito incaricato, al pagamento del relativo importo, una volta effettuato il rifornimento.

Si definisce col termine Area di pertinenza dell'impianto di distribuzione, la misura della superficie su cui insistono l'impianto, gli edifici ed i manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva delle superfici per il parcheggio e la manovra dei veicoli, dei percorsi d'ingresso ed uscita dall'impianto, con esclusione, quando siano previste, delle corsie di accelerazione e decelerazione.

Si definisce col termine di Colonnina, l'apparecchiatura contenente una o più erogatori.

Si definisce col termine di Erogatore, l'insieme delle attrezzature che pongono in essere il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo.

Si definisce col termine di Erogato di un impianto, la somma delle quantità, espressa in unità di volume, di tutti i carburanti per autotrazione (metano compreso), venduti nell'impianto stesso, sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF).



3) TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SULLA RETE VIARIA.

IMPIANTI GENERICI.

Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio per autotrazione, nonché del servizio self-service pre pagamento e, ad esclusione di quelli ubicati nell'ambito territoriale riconducibile alle zone appartenenti alle comunità montane, di specifici servizi all'automobile ed all'automobilista.

4) INCOMPATIBILITÀ

VERIFICHE COMUNALI.

Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, il Comune provvedere a sottoporre a verifica gli impianti esistenti per accertarne le eventuali condizioni di incompatibilità, sulla base delle sottoriportate indicazioni, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.

Tali verifiche sono correlate a quelle di cui all'art 1, comma 5, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n° 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n° 346.

Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art 1, comma 5, del D.Lgs 32/98 così come modificato dall'art.3, comma 1, del D.Lgs 346/1999.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione, possono procedere solo nelle ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di incompatibilità.

5) INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA.

Ricadono nelle condizioni di incompatibilità assoluta:

a) Gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) Gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle condizioni di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà comunicazione contestuale al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (W.F.). L'atto di revoca deve specificare:

a) L'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della proprietà dell'impianto;

b) L'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate soprassuolo e sottosuolo, nonché alla bonifica del sito, ai sensi della normativa vigente.



6) INCOMPATIBILITÀ ' RELATIVA.

Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

a) Gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno del centro abitato;

b) Gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale fuori dai centri abitati;

c) Gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dei centri abitati;

d) Gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alle lettere a), b) e d) del punto precedente, possono continuare l'attività purché siano idonei al necessario adeguamento.

Gli impianti che ricadono nella casistica di incompatibilità di cui alla lettera c) del punto precedente, possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

c1) L'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

c2) L'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. ed al Comando Provinciale dei V.V.F.

I progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al punto precedente.

Nel caso continuassero a persistere le condizioni di incompatibilità relativa, per impossibilità o mancato adeguamento, il Comune revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. ed al Comando Provinciale dei V.V.F.

7) IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ'.

Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità di cui ai punti precedenti, fino a quando non siano installati impianti conformi alla normativa vigente.

8) NUOVO COLLOCAMENTO DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI.

Il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.

Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria sulla base della rispondenza ad una serie di criteri che dovranno essere fissati in precedenza dalla stessa Amministrazione.



Il Comune fissa in mesi dodici il termine entro il quale deve avvenire il trasferimento.

Il Comune, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai punti precedenti, revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità previste.

Gli impianti ritenuti idonei alla rilocalizzazione dovranno rispettare almeno la tipologia di impianto generico, insieme alle istanze e le superfici minime stabilite.

9) LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

Ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1 - Centri Storici: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio interessate da aggiornamenti urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 (Zona A);

Zona 2 - Zone Residenziali: sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio diverse dai Centri Storici e destinate in modo prevalente alla residenza (Zone B e C del D.M. 2 aprile 1968);

Zona 3 - Zone per Insediamenti Produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio destinate in modo prevalente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone D - F - G del D.M. 2 aprile 1968).

Zona 4 - Zone Agricole, sono riconducibili a questa tipologia tutte le parti del territorio destinate in modo prevalente ad attività agricole (Zone E del D.M. 2 aprile 1968).

10) SUPERFICI MINIME.

Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in relazione alle diverse zone comunali, sono le seguenti:

Impianto generico:

-Zona 2 1000 mq

-Zona 3 1800 mq

-Zona 4 3000 mq

Impianto con post pagamento:

-Zona 2 2000 mq

-Zona 3 3000 mq

-Zona 4 4000 mq



Non sono definite le superfici per la Zona 1 (Centro Storico) in quanto, anche in questo caso, non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non sono previste superfici minime.

11) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI.

A. Si stabiliscono i seguenti criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti.

1) **Nelle fasce stradali, per ambo i lati, e per una larghezza massima di m. 100,00 dall'asse della carreggiata delle seguenti strade e direttrici:**

a) S.S. n°197, lungo la direttrice SAN GAVINO MONREALE-SANLURI, fino al limite del confine del territorio comunale;

b) S.S. n°197, lungo la direttrice SAN GAVINO MONREALE-GUSPINI, fino al limite di confine del territorio comunale;

c) S.P. 4.7, lungo la direttrice SAN GAVINO MONREALE-SARDARA, fino al limite di confine del territorio comunale,

d) S.P. 14 BIS, lungo la direttrice SAN GAVINO MONREALE-VILLACIDRO, fino al limite di confine del territorio comunale;

e) S.P. 4.4, lungo la direttrice SAN GAVINO MONREALE-PABILLONIS, fino al limite di confine del territorio comunale;

2) **Nelle fasce stradali, per ambo i lati, e per una larghezza massima di m. 300,00 dall'asse della carreggiata delle nuove viabilità realizzate e connesse a valle e monte del nuovo tracciato ferroviario nel tratto compreso tra il CVF in direzione Sardara e il CVF in direzione Sanluri;**

purché non ricadenti, con riferimento a quanto indicato ai punti 1) e 2), all'interno di aree individuate dallo strumento urbanistico come zone B, C, D3, zone GH e zone H in genere (fatta salva la presenza di impianti esistenti per la cui regolamentazione si rimanda alle apposite disposizioni)

B. ATTIVITA' EDIFICATORIA:

All'interno dei territori come sopra individuati è consentito l'intervento edificatorio per la realizzazione di:

– Impianto di distribuzione carburante inteso con esso l'insieme delle opere di sistemazione delle aree interessate, di realizzazione delle reti tecnologiche annesse e connesse allo stesso impianto, la realizzazione di pensiline di protezione pompe, del chiosco gestore, di eventuale impianto di autolavaggio, di impianti di depurazione e smaltimento reflui ed opere assimilabili;

– Fabbricati e strutture destinati a:

a) Officine meccaniche in genere;

b) Bar, punti di ristoro, tavole calde;

c) Commercio di prodotti secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

d) Attività ricettive in genere.



L'edificazione all'interno delle zone individuate dai precedenti punti, fatta salva la necessità di presentazione di apposito piano attuativo conforme, laddove previsto, alle norme generali di zona in cui ricadono i territori individuati nei punti 1 da a) a d) e 2), è regolata dai seguenti parametri e disposizioni:

1 SUPERFICIE MASSIMA D'INTERVENTO: Ha 1.50.00

2 ALTEZZA MASSIMA: mt 10

Tale altezza è derogabile nel caso di costruzioni di volumi tecnici, quali camini, prese d'aria, antenne e/o similari, e comunque in tutti quei casi in cui si dimostri in progetto la necessità di maggiori altezze funzionali all'attività.

3 INDICE DI FABBRICABILITA' (If): 1,00/MQ.

Per spazi pubblici riservati a verde ed a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie, dovrà essere assicurata una superficie non inferiore al 20% della superficie interessata dall'intervento.

E' vietata la costruzione di fabbricati per civile abitazione e per alloggio per il custode.

E' obbligatoria, quando richiesto dal tipo di lavorazione, la costruzione di impianti di depurazione per qualsiasi fumo ed emissioni gassose di qualsiasi genere, e per liquami di lavorazione prima che siano immessi nella rete fognaria pubblica o nei sistemi di smaltimento autonomi. Questi impianti e sistemi dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli enti competenti in materia sanitaria.

E' obbligatorio, per tutti gli insediamenti compresi dall'intervento, la raccolta e lo smaltimento delle acque di rifiuto, sia di quelle cloacali che di quelle usate per procedimenti di lavorazione.

Le acque reflue provenienti dai procedimenti di lavorazione, dovranno essere sottoposte, nell'ambito dell'insediamento che le ha prodotte, ad un pretrattamento che le conferisca le caratteristiche imposte dalla normativa vigente e dal regolamento fognario comunale. Le reti di raccolta e gli impianti di prettamente dovranno essere dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto ed approvati dagli organi competenti.

12) NOTE FINALI.

E' fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni per le quali, alla data di approvazione della Delibera Regionale n° 45/7 del 05.12..2003, sia stato posto in essere un atto istruttorio.

Per ogni altra norma non contenuta nelle presenti direttive, si rimanda alle Linee Guida Programmatiche Regionali, di cui alla Delibera G.R. n° 45/7 del 05.12.2003 per la parte ancora applicabile nonché alle previsioni in materia di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.